

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE
SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E SPESE VARIE
ROMA

OGGETTO: **Ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni.**

Il sottoscritto _____, _____ della Polizia di Stato, matricola _____, Per ID _____, in servizio presso _____,

VISTO

L'art. 12 comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ. con l'applicazione di un'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione;

CONSIDERATO

che, sino al 31 dicembre 2010 operava l'istituto della indennità di buonuscita, in relazione alla quale l'art. 37 del DPR n. 1032/1973 e successive modificazioni, imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull'80% della retribuzione;

RILEVATO

che ciò nonostante l'Amministrazione ha continuato dal 1° gennaio 2011 ad applicare illegittimamente il prelievo del 2,50 % sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali relativi al periodo indicato;

VISTA

La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 - Giudizio del Presidente *QUARANTA* - Redattore *TESAURO*, nell'Udienza Pubblica del 03/07/2012, con Decisione dell'8/10/2012, depositata l'11/10/2012 per la Pubblicazione in G. U. - la quale si è espressa sulle seguenti norme impugnate: Artt. 9, c. 2°, 21° e 22°, e 12, c. 7° e 10°, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122, che al punto 5) del giudizio di merito ha dichiarato: **"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032"**

INVITA E DIFFIDA

Codesta Amministrazione della P.S. dal continuare ad effettuare l'illegittima ritenuta operata in busta paga, alla voce denominata "Opera Previdenza" del 2,50% sull'80% della retribuzione

CHIEDE

La restituzione delle somme indebitamente trattenute e accantonate, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La presente vale quale atto di messa in mora e interruttivi della prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2943 codice civile.

Il sottoscritto si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti in caso di inottemperanza.

_____,li _____

